

NOTA

Sull'applicazione della direttiva Europea sull'orario di lavoro agli specializzandi. Ripercussioni nel diritto interno.

Roma, 18/11/2015

Prot. n. 1948/2015/Servizi

RISPOSTA:

In origine, i medici specializzandi erano espressamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE.

Tale direttiva è stata tuttavia modificata dalla direttiva 2000/34/CE che ha esteso il campo di applicazione della direttiva al fine di comprendere i medici specializzandi; tale requisito doveva essere trasposto nel diritto nazionale al più tardi entro il 31.08.2004. Pertanto, alla luce della direttiva comunitaria in esame, per effetto della primazia del diritto comunitario sul diritto interno, le disposizioni in materia di riposo minimo contenute nella medesima direttiva, si applicano ai medici specializzandi allo stesso modo dei lavoratori in generale.

Pertanto, trova applicazione anche rispetto ai medici in formazione la regola relativa al periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore, e un periodo di riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive per ogni periodo della durata di 7 giorni.

Secondo la direttiva, deroghe sono possibili nelle attività che necessitano di continuità nel servizio quali gli ospedali, anche per quanto riguarda i medici specializzandi, a condizione che ai lavoratori interessati vengano concessi periodi di riposo equivalenti di compensazione. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di giustizia nella causa Jaeger (causa C-151/02), il riposo compensativo deve essere immediatamente successivo al periodo di lavoro interessato.

In questo quadro, va ricordato che lo Stato italiano aveva derogato alla regola del riposo minimo mediante l'art. 41, comma 13, della legge 133/2008, secondo cui *“Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”*. Peraltro, come si evince da dato letterale, tale deroga alla regola del riposo minimo è stata introdotta solo con riferimento al personale dirigenziale medico e sanitario del S.s.n. e non anche nei confronti dei medici in formazione specialistica.

Pertanto, tale regola relativa al riposo minimo giornaliero non è mai venuta meno nei confronti dei medici specializzandi. Peraltro, l'art. 17, comma 2, D.lgs. 66/2003 prevede che *“il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”* possa derogare con decreto alla regola del riposo minimo giornaliero con riferimento *“c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: 1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri”*.

Dunque, tale decreto può derogare alla regola del riposo minimo con riferimento agli specializzandi. Tuttavia, proprio la disposizione in esame fornisce un ulteriore elemento di riscontro: se il D.lgs. 66/2003 prevede la possibilità di derogare alla regola del riposo minimo con riferimento alle *“attività dei medici in formazione”*, evidentemente ciò presuppone che la medesima regola sia normalmente vigente per tale categoria.

Avv. Francesco Maria Mantovani

Consulente legale Anaa Assomed